

XI. — SEDUTA DEL 14 SETTEMBRE 1966

Articolo 2 - Punto 2 (Processo - Semplificazione) - Esame - Approvazione.

Punto 2-bis (Sistema accusatorio) - Esame - Approvazione.

Punto 2-ter (Difesa - Accusa - Parità) - Esame - Approvazione.

Punto 3 (Oralità) - Esame - Approvazione.

Punto 4 (Vizi - Incidenze) - Esame - Approvazione.

Punto 5 (Documentazione - Mezzi meccanici) - Esame - Approvazione.

Punto 6 (Insufficienza prove - Proscioglimento - Abolizione) - Esame - Approvazione.

PRESIDENTE	375, 382, 384, 388, 389, 391, 394 395, 398, 399, 406
ACCREMAN	378, 380, 389, 397, 406
AMATUCCI	376
BERLINGUER MARIO	397, 401
COCCIA	394
DE FLORIO	380, 384
DELL'ANDRO	403
FORTUNA, <i>Relatore</i>	378, 392, 393, 394, 404
GUIDI	376, 383, 388, 396
MANNIRONI	398
MISASI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	382 384, 394, 405
REGGIANI	399, 402
ROMEO	399
SFORZA	394
SPAGNOLI	400, 401, 402
VALIANTE, <i>Relatore</i>	379, 380, 387, 389, 392, 393 394, 395, 404
ZOBOLI	402

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

PRESIDENTE. Riprendendo i nostri lavori, dopo le ferie estive, ricordo che nella seduta del 16 giugno abbiamo approvato l'articolo 1 del disegno di legge, mentre nella seduta del 13 luglio abbiamo approvato il primo alinea dell'articolo 2 con l'assorbimento del punto 1) dello stesso articolo.

Passiamo al punto 2) dell'articolo 2 del disegno di legge. Do lettura del testo governativo:

« Adozione di una disciplina intesa ad assicurare una maggiore semplificazione dello svolgimento del processo e ad accentuare i caratteri propri del sistema accusatorio ».

A questo testo sono stati presentati vari emendamenti.

Il relatore Valiante, ha proposto di sostituire il testo governativo del punto 2) con il seguente:

« Massima semplificazione nello svolgimento del processo, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale ».

I deputati Guidi ed altri propongono di sostituire il punto 2) con un testo, comprensivo anche del punto 3) del testo governativo:

« Adozione di una disciplina intesa ad assicurare la semplificazione del processo e ad attuare i caratteri propri del sistema accusatorio garantendo il rispetto dei principi dell'oralità, della pubblicità e del contraddittorio con la partecipazione della difesa sulla base della parità con l'accusa in ogni stato e grado del giudizio ».

Il deputato Galdo propone di sostituire il punto 2) con una formulazione che comprende anche il punto 3) del disegno di legge:

« Adozione di una disciplina intesa ad assicurare una maggiore semplificazione nello svolgimento del processo e ad accentuare i caratteri propri del sistema accusatorio, affermando i principi della pubblicità, della oralità e del contraddittorio, con eguale partecipazione dell'accusa e della difesa in ogni stato e grado del giudizio ».

Il deputato Pennacchini propone di aggiungere dopo il punto 2) il seguente *2-bis*):

« Attribuzione al pubblico ministero di compiti e prerogative in funzione della posizione riconosciutagli dall'ordinamento giudiziario vigente all'epoca di emanazione delle norme delegate ».

Affrontando la discussione del punto 2) entriamo nel vivo del problema della riforma del codice di procedura penale.

AMATUCCI. È evidente l'opportunità di limitare i nostri interventi in questa materia ai concetti essenziali, dato che, trattandosi di un disegno di legge di delega al Governo, dobbiamo fissare solamente i criteri direttivi cui dovrà ispirarsi il nuovo codice di procedura penale. Per questa ragione sarebbero inutili, anche se interessanti, disquisizioni di carattere tecnico o scientifico.

Per quanto riguarda i vari emendamenti presentati in relazione a questo punto 2) dell'articolo 2 del testo governativo, desidero rilevare che, sostanzialmente, tutte le modifiche proposte esprimono lo stesso concetto, salvo l'emendamento aggiuntivo presentato dal collega Pennacchini in merito all'attribuzione al pubblico ministero di compiti e prerogative in funzione della posizione che gli sarà riconosciuta dall'ordinamento giudiziario in vigore all'epoca della emanazione delle norme delegate.

Desidero ricordare che uno dei problemi più gravi, relativi a questa riforma del codice di procedura penale, è quello della funzione del pubblico ministero. Questo problema, sul quale sono state dette e scritte molte cose, va trattato con la maggiore attenzione possibile.

Per quanto riguarda l'emendamento del relatore Valiante, desidero fare rilevare che non mi sembra opportuna la frase: « con eliminazione di ogni atto ed attività non essenziale », in quanto può far sorgere il dubbio che nell'attuale processo penale esistano atti inutili: la procedura va indubbiamente snellita, ma non esistono attività inutili.

Per quanto riguarda l'emendamento Guidi ed altri, mi sembra superfluo il richiamo ai principî dell'oralità, della pubblicità e del contraddittorio avendo già sottolineata l'adozione del sistema accusatorio dato che, proprio su questo sistema, quei principî sono connaturalmente compresi.

Per tutte queste considerazioni ritengo che si debba mantenere il testo governativo, che esprime gli stessi concetti manifestati nei vari emendamenti.

GUIDI. Gli emendamenti che sono stati presentati ci confermano nell'opinione che il testo del punto 2) vada modificato.

Ritengo necessario che i principi fondamentali su cui sarà incardinato il nuovo codice di procedura penale siano espressi, sin dall'inizio della delega, nella maniera più completa possibile. Ecco perché abbiamo ritenuto opportuno, nel nostro emendamento, configurare la sostanza della riforma, cioè l'adozione del metodo accusatorio, delineandone le caratteristiche. Abbiamo voluto modificare il testo governativo là dove tratta di « accentuazione » del sistema accusatorio proprio perché riteniamo che, con questa riforma, si attuerà questo sistema che l'attuale codice di procedura penale non contiene. Non si tratta, quindi, di « accentuazione » ma di « attuazione » dei caratteri propri di questo sistema.

Posto questo criterio direttivo fondamentale, ci sembra essenziale affermare subito l'uguaglianza della difesa rispetto all'accusa.

Gli emendamenti che parlano di « accentuazione » del sistema accusatorio non ci trovano consenzienti. È vero quanto ha rilevato il collega Amatucci in merito all'emendamento presentato dal collega Pennacchini, che la questione del pubblico ministero si pone un po' a *latere* della delega per la riforma del codice di procedura penale.

Non siamo d'accordo sul contenuto dell'emendamento in quanto si tratta di un puro e semplice rinvio all'ordinamento giudiziario; riteniamo, invece, che l'istituto del pubblico ministero vada profondamente modificato e che lo stesso legislatore, in sede di riforma del codice di procedura penale, debba tentare di superarne l'attuale configurazione. Questo è uno dei punti sul quale anche noi, di parte comunista, daremo il nostro contributo per la soluzione.

Per questo ritengo opportuno non già il rinvio della soluzione del problema all'ordinamento giudiziario, ma di accantonare, per ora, la questione dando la possibilità di presentare altri emendamenti in materia per affrontare, poi, l'esame della figura del pubblico ministero anche in rapporto agli altri poteri dello Stato.

Ritengo che un contatto fra il Parlamento e l'ufficio del pubblico ministero, così come avviene nei paesi scandinavi, sia un elemento essenziale ed importante, che non lede alcun principio di autonomia. Attraverso questo istituto si pone il problema se un collegamento tra il potere legislativo e la magistratura possa costituire una lesione dell'autonomia del pubblico ministero. Nei paesi scandinavi si è affermato che questo rapporto non lede i principi di reciproca autonomia e, cioè, che una collaborazione dei vari poteri dello Stato non esclude l'autonomia degli stessi.

La nostra Costituzione, pur affermando il principio dell'autonomia della magistratura, non statuisce il principio della separazione dei poteri. Nella Costituzione è prevista l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura: ciò dimostra che il potere legislativo è partecipe alle funzioni di autogoverno della magistratura stessa. Tutto ciò potrebbe por-

tarci ad una funzione del Parlamento, sotto il profilo dell'esercizio di una politica giudiziaria, da realizzare con incontri e contatti fra i funzionari dell'ufficio del pubblico ministero ed i membri della Commissione giustizia.

Queste idee sono appena abbozzate e saranno meglio precisate. Ho colto l'occasione fornitami dall'emendamento presentato dal collega Pennacchini per riaffermare che il problema dei rapporti tra l'ufficio del pubblico ministero ed il Parlamento deve restare aperto e credo che, prima di chiudere i lavori relativi alla delega per la riforma del codice di procedura penale, quando più chiara sarà la sostanza della riforma stessa, potremo delineare meglio questo problema.

ACCREMAN. All'emendamento presentato dal deputato Guidi propongo la seguente modifica:

Sostituire le parole: « in ogni stato e grado del giudizio » con le altre: « in ogni stato e grado del procedimento ».

Infatti, nel giudizio, che tecnicamente inizia quando è finita l'istruttoria, la partecipazione della difesa sulla base della parità anche se attualmente non è raggiunta si avvia, però, ad esserlo.

D'altra parte osservo che uno dei principî sui quali si dovrà articolare la riforma della procedura penale, è quello di riportare quanto più indietro possibile nell'*iter* temporale del processo la posizione della difesa partecipe degli stessi diritti che ha il pubblico ministero. Questo in attuazione del dettato costituzionale che vuole che la difesa sia garantita in ogni fase e stadio del procedimento.

Queste le ragioni per cui ritengo di accogliere il principio contenuto nell'emendamento Guidi, sostituendo alla parola: « giudizio » la parola: « procedimento ».

FORTUNA, *Relatore*. Concordo con l'emendamento presentato dal collega Valiante che prevede la massima semplificazione nello svolgimento del processo, eliminando ogni atto o attività non essenziale.

Tuttavia, manifesto serie perplessità per il fatto che si viene a creare un vero e proprio « blocco » di ogni riferimento al sistema accusatorio. Sono, quindi, favorevole agli emendamenti presentati dai deputati Guidi e Galdo i quali, con le modifiche proposte, tendono all'adozione di una disciplina intesa ad attuare i caratteri propri del sistema accusatorio, garantendo il rispetto dei principî dell'oralità, della pubblicità e del contraddittorio, con la partecipazione della difesa, sulla base della parità con l'accusa, in ogni stato e grado del procedimento.

Personalmente ritengo indispensabile il riferimento al sistema accusatorio che deve essere uno dei cardini della riforma.

VALIANTE, *Relatore*. La ragione per cui nel mio emendamento mi limito a proporre solo la massima semplificazione nello svolgimento del processo, con l'eliminazione di ogni atto ed attività non essenziale, consiste nel fatto di non appesantire un qualsiasi punto della delega con più principî che è bene indicare singolarmente in altrettanti punti specifici. Una cosa, infatti, è la semplificazione del processo, altra cosa il rispetto dei principî della oralità, della pubblicità e del contraddittorio.

Per quanto riguarda il rilievo mosso dal deputato Amatucci, mi permetto di ricordare che in precedenti sedute la nostra Commissione all'unanimità ha convenuto che il processo debba svolgersi con la massima semplicità e rapidità. Ora, è facile comprendere come questi requisiti si pongano in uno stato di assoluta incompatibilità con tutta una serie di atti non essenziali per l'accertamento della verità.

Quindi, quando ho scritto nell'emendamento « eliminazione di ogni atto ed attività non essenziali », mi sono voluto riferire a questa unanime richiesta di condensare l'attività processuale, sia in sede di prima indagine, sia in sede istruttoria, sia in sede dibattimentale, in una acquisizione degli elementi veramente essenziali, cioè non eliminabili, per l'accertamento della verità.

Non ho voluto stabilire, né intendo farlo ora, un paragone con il codice di procedura penale vigente, ma sarebbe facile ricordare quanti atti ed attività della polizia giudiziaria, del pubblico ministero, del giudice istruttore, del giudice del dibattimento potrebbero, bene, venire eliminati.

In relazione al mio emendamento il collega Fortuna ha sottolineato la necessità di un esplicito riferimento al sistema accusatorio. Sono convinto della necessità di impostare tutto il nuovo processo penale sul sistema accusatorio. L'ho detto ripetute volte nei miei interventi in sede di discussione generale senza incontrare opposizione nella Commissione che ha consentito unanimemente.

La Commissione, tuttavia, qualche volta ha sottolineato che il solo riferimento al sistema accusatorio può significare molto e niente. Il contenuto del sistema accusatorio si riferisce alle varie posizioni dottrinarie: alcuni identificano il sistema accusatorio in un certo modo, altri in un altro. Da ciò il rilievo secondo cui è pericoloso, in un disegno di legge di delegazione, fare riferimento ad un sistema non chiaramente identificato dalla dottrina.

D'altra parte — lo stesso collega Fortuna lo ha ricordato — è stato sottolineato che parlare di « accentuazione » dei caratteri propri del sistema accusatorio significa ben poco perché, attualmente, di tale sistema si vede solo qualche barlume in sede di dibattito.

Quindi questo riferimento mi è sembrato non utile, soprattutto perché nel testo degli altri punti è chiaramente delineato un sistema accusatorio di cui non si può certamente dubitare.

I colleghi ricordano che ho sostenuto quella certa impostazione per cui la polizia giudiziaria, dopo aver denunciato immediatamente il reato al pubblico ministero, non avrebbe altro compito, salvo che il pubblico ministero non le affidi specificamente l'incarico di determinati atti indispensabili per assicurare le prove del reato e per formulare l'imputazione. Quindi, niente più attività istruttoria né della polizia giudiziaria e neppure del pubblico ministero.

ACCREMAN. Nel momento in cui la polizia giudiziaria presenta la denuncia ha già interrogato i testimoni ?

VALIANTE, *Relatore*. No, secondo la nostra impostazione, non è consentita questa attività alla polizia giudiziaria.

Il pubblico ministero, compiuti gli atti indispensabili per assicurare le prove urgenti del reato (quelle cioè che possono andare disperse) e per formulare l'imputazione, eserciterà immediatamente l'azione penale chiedendo o l'archiviazione, o il giudizio immediato, o il giudice istruttore. Quest'ultimo, in quel determinato, brevissimo periodo — avevamo detto sei mesi ma ciò, naturalmente, è subordinato all'accettazione di questa impostazione —, mettendo il pubblico ministero e la difesa in parità di condizioni, accerterà soltanto l'impossibilità di prosciogliere l'imputato e, quindi, non deve instaurare un giudizio preliminare in quanto il giudizio vero e proprio si fa in dibattimento.

Questo è il sistema accusatorio di cui nessuno può dubitare: né coloro che lo considerano dottrinarmente in un certo modo né coloro che lo considerano in un altro. Mi è sembrato, quindi, che al posto del riferimento generico al sistema accusatorio fosse meglio indicare tutta una serie di regole che lo traducono nella sostanza.

DE FLORIO. Ma quale difficoltà vi sarebbe ad inserire un principio di carattere generale ?

VALIANTE, *Relatore*. Non ho alcuna difficoltà in tal senso, ma il mio emendamento teneva conto delle obiezioni sorte sul significato di « sistema accusatorio ». D'altro canto il collega Riccio — e molti di voi del resto — ha lungamente insistito sull'impossibilità di definire con chiarezza il sistema accusatorio e, di qui, l'opportunità di evitare che l'inserimento generico del principio serva solo per dibattiti di scuola.

Comunque, se è per una posizione di principio, non ho alcuna difficoltà a che sia inserito un riferimento generale al sistema accusatorio.

Tuttavia tale riferimento, coerentemente alla mia prima impostazione, lo farei in un punto apposito e ciò, soprattutto, perché quando parliamo di semplificazione e di processo accusatorio parliamo di due cose molto diverse. Non è che il processo accusatorio sia, per ciò stesso, un processo più semplice — anche se elimina determinate cose —, né è vero che il processo più semplice sia necessariamente un processo accusatorio; anzi, proprio il processo inquisitorio, vorrei dire, è il più semplice: date ad una sola persona la possibilità di arrestare, di interrogare, di condannare, ed avrete fatto il processo più semplice! Sono, quindi, due cose che non vorrei, dal punto di vista della tecnica legislativa, inserire nel medesimo comma.

Sono contrario a mettere nel punto 2) il richiamo ai principî della oralità, della pubblicità, del contraddittorio e, soprattutto, la questione della parità dei diritti della difesa.

Al punto 23) del testo base, il richiamo ai diritti della difesa è fatto in modo esplicito ed assai più largo di quanto non appaia in questa enunciazione.

Nel mio emendamento al punto 23) vi è soprattutto una chiara parificazione della difesa al pubblico ministero in tutta una serie di atti.

Ora, desidero esprimere il mio accordo con l'impostazione del collega Accreman ma, al tempo stesso, sottolineare — lo dico per inciso — che il difensore potrà, nel procedimento, essere messo nella stessa posizione del pubblico ministero solo quando il pubblico ministero non sarà più un organo giurisdizionale.

Proprio nel momento in cui si giurisdizionalizza la figura del pubblico ministero si pone quest'ultimo in una posizione molto diversa da quella della parte privata. Se il pubblico ministero potesse essere strutturato come organo del potere esecutivo allora si imporrebbe, oltre a giustificarsi, la parità della posizione della difesa; il giudice, che è organo estraneo, appartenente ad altro potere, sarebbe egualmente distante dall'uno e dall'altro.

Quanto alla posizione richiamata dal collega Guidi ho l'impressione che egli non colga l'essenza del problema che non è, già, quello di collegare il pubblico ministero con il Parlamento (questa è una cosa possibile, ma non risolve il problema) bensì quello della « natura » del pubblico ministero, della sostanza delle sue funzioni.

Se il pubblico ministero rimane organo giurisdizionale, anche se lo colleghiamo con il Parlamento o con una Commissione del Parlamento non è che risolviamo il problema della sua intrinseca « natura ».

Tuttavia, questo è un punto sul quale sarà bene discutere in altro momento conformemente alla proposta di rinviare l'esame dell'emendamento aggiuntivo Pennacchini al momento più opportuno.

Quindi, mi permetto di insistere sul mio emendamento sottolineando che con esso intendo riferirmi esclusivamente ad un tipo di conduzione del processo, ad un suo metodo di celebrazione dalla fase iniziale della denuncia del reato fino all'ultima fase.

Nessuna difficoltà per un riferimento al sistema accusatorio ma sarei propenso a che il richiamo costituisse oggetto di apposita enunciazione, così come pregherei i colleghi di non concentrare in questo punto 2) il richiamo ai principi dell'oralità, della pubblicità, del contraddittorio e tanto meno quello della posizione della difesa che, mi pare, meritino una particolare, specifica considerazione in appositi e distinti punti.

PRESIDENTE. Annuncio che sono pervenuti alla Presidenza due emendamenti. Il primo del deputato Accreman, che è stato già illustrato, è così formulato:

All'emendamento Guidi sostituire le parole: « in ogni stato e grado del giudizio » con le altre: « in ogni stato e grado del procedimento ».

Il secondo emendamento è del relatore Fortuna, ed è del seguente tenore:

Dopo il punto 2) aggiungere i seguenti:

« 2-bis) Attuazione dei caratteri propri del sistema accusatorio ».

« 2-ter) Partecipazione della difesa sulla base della parità con l'accusa in ogni stato e grado del procedimento ».

« 2-quater) Adozione del metodo orale ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero fare un'osservazione di merito ed una di metodo. Sul piano del metodo gli emendamenti Guidi e Galdo, che sono abbastanza simili, enunciano in un unico punto un po' tutti i caratteri fondamentali del processo. Quindi, danno la fisionomia essenziale al nuovo processo, operando subito una scelta.

Sono d'accordo con quanto ha detto il relatore Valiante, dato che questa scelta non è precisa, essendo difficile stabilire quale sia la fisionomia propria del sistema accusatorio. Però con un emendamento del genere si pone all'inizio della delega un « cappello » omnicomprendivo che si dovrà articolare secondo un metodo deduttivo.

Invece, il metodo che vorrei suggerire alla Commissione è quello di costruire pezzo per pezzo, nei suoi singoli aspetti, questo processo, articolandolo nelle sue varie componenti; alla fine ci sforzeremo di determinare il « principio » di questo nostro lavoro. Per queste ragioni di metodo, mi permetto di chiedere alla Commissione di non approvare —

per ora — un « cappello » di questo tipo con riserva di trarre le conclusioni alla fine.

Circa la questione di merito, ho l'impressione che si finisca con il vincolarsi subito a determinate scelte, che meglio potrebbero essere viste alla luce dello studio successivo delle varie fasi del processo.

Ricordando i termini della nostra discussione generale, desidero riferirmi alla tesi fondamentale espressa dal relatore Valiante — ed alla relazione che accompagna il disegno di legge — tesi diretta a mantenere in piedi l'istruttoria, però limitandola e riducendola allo stretto essenziale.

Il procedimento penale italiano si manifesta in due modi fondamentali: il procedimento per direttissima (che si potrebbe definire accusatorio puro) ed il procedimento che ha i caratteri dell'istruttoria formale. È necessario che questo procedimento divenga più agile, più ridotto e limitato all'essenziale.

Ora, se questa è la scelta, diventerà molto difficile configurare rigidamente questa doppia faccia del processo penale come sistema accusatorio. Se non si è operata questa scelta di merito, come è possibile costruire, fin d'ora, una simile definizione, che rischia di diventare angusta, proprio nel momento in cui dovrebbe essere la più larga possibile?

Per questi motivi, come rappresentante del Governo, esprimo parere orientativamente favorevole sull'emendamento del relatore Valiante, anche se può essere in contrasto con il punto di vista del Governo. Comunque, anche lo stesso Ministro ha avuto occasione di dire che alcune enunciazioni contenute nel testo governativo della delega possono essere superate. Occorre, quindi, entrare nel merito con la massima esemplificazione, riservando alla fine dei lavori l'eventuale formulazione di un « principio ».

Circa la posizione del pubblico ministero, concordo sull'opportunità di rinviare ad altro momento l'esame dell'emendamento Pennacchini. Non vi è dubbio che la discussione su questo punto ci aiuterà a trarre alcune conclusioni in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario.

In ogni caso sarà bene, preliminarmente, definire nel processo la figura e l'attività del pubblico ministero, per poi trarne le conclusioni che non sono deducibili, subito, nello stesso processo.

GUIDI. Esprimo il mio consenso all'emendamento del relatore Fortuna, che nei tre punti aggiuntivi determina un incontro tra le nostre posizioni e quelle del relatore Valiante, il quale avrebbe preferito una maggiore articolazione del nostro emendamento. Mi sembra che l'emendamento Fortuna sia accettabile, tanto più che, in definitiva, si tratta degli stessi criteri direttivi enunciati uno di seguito all'altro. In definitiva questi criteri sono caratteristici del sistema accusatorio.

Altro discorso è quello dell'onorevole rappresentante del Governo a proposito dei vari tipi di istruttoria.

Evidentemente muoviamo da una esigenza e da una realtà diverse, perché non vi è dubbio che, mentre per quanto riguarda il sistema accusatorio le caratteristiche fondamentali sono state, ormai, con precisione delineate dalla dottrina, circa la posizione del pubblico ministero il discorso non può essere lo stesso, dal momento che pure noi troviamo difficoltà a meglio delinearlo ed a trovare determinate soluzioni.

Sono d'accordo circa l'esistenza di una distinzione tra metodo e merito, però, sono convinto che l'una non possa non tener conto dell'altra. Ecco, perché, trovo convincenti le proposte del relatore Fortuna che, in parte, traducono e fanno proprie alcune nostre esigenze. Siamo, comunque, per una soluzione che preveda tra i primi criteri direttivi l'affermazione delle caratteristiche del sistema accusatorio.

Non ho, inoltre, difficoltà ad accettare i suggerimenti del deputato Accreman circa la sostituzione della parola « giudizio » con « procedimento ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Onorevole Guidi, prevedere un'istruttoria con tutti i caratteri della pubblicità, dell'oralità, della partecipazione della difesa, significherebbe renderla del tutto simile ad un processo, eliminando proprio le caratteristiche di snellezza cui stiamo mirando.

Temo che si corra il rischio o di escludere l'istruttoria — il che è apparso impossibile nel corso della discussione generale — oppure di renderla ancora più pletorica e massiccia di quella attuale.

DE FLORIO. Le affermazioni di principio si riferiscono a tutto il procedimento e non solo alla fase istruttoria. Perciò le preoccupazioni del Governo potrebbero sussistere soltanto nel caso in cui volessimo garantire alla sola fase istruttoria i principî della pubblicità dell'oralità e del contraddittorio. Qui si tratta soltanto di decidere se vogliamo il sistema accusatorio oppure no.

PRESIDENTE. Desidero dare atto al collega Pennacchini di aver voluto esprimere, nel suo emendamento, una riserva dettata dalla preoccupazione che l'ordinamento giudiziario ed il codice di procedura penale possano considerare in due diversi modi la figura del pubblico ministero. Per evitare che ciò avvenga, il deputato Pennacchini propone, dal momento che tra la discussione parlamentare e l'esercizio della delega passeranno due o tre anni, di non delineare, ora, la posizione del pubblico ministero soprassedendo su questo punto al fine di attendere i lavori relativi all'ordinamento giudiziario.

Comunque, pur condividendo l'opportunità del provvisorio accantonamento, penso che non potremo rinviare la discussione sul merito a quando esamineremo la riforma dell'ordinamento giudiziario perché, molto probabilmente, nel corso di questa legislatura non ci potremo occupare di tale problema. Pur tuttavia, prima di affrontare questo argomento riterrei di attendere per qualche tempo nella speranza che, nel frattempo, alcuni orientamenti sull'ordinamento giudiziario possano maturare.

Per quanto riguarda gli altri punti il relatore Valiante, che trova concorde il Sottosegretario, propone che, prima di formulare dei principi la cui enunciazione, tra l'altro, non risulta ancora chiara, si risolvano i problemi di fatto. Successivamente si provvederà al « cappello ».

Devo ricordare che questo metodo di lavoro era già stato accolto all'unanimità dalla Commissione, allorché vennero indicati alcuni principi di carattere generale in relazione al primo emendamento Riccio.

La Commissione potrebbe, quindi, aderire a questa tesi. In caso contrario, non ci rimarrebbe che procedere alla votazione che dovrebbe essere fatta sugli emendamenti Valiante e Fortuna.

Desidero ricordarvi che la soluzione proposta dal relatore Valiante potrebbe essere accettata all'unanimità, in considerazione del fatto, che lo stesso Sottosegretario ha riconosciuto che il testo Valiante è migliore di quello governativo.

Vedo che i vari gruppi parlamentari restano fermi sulle rispettive posizioni !

Procediamo quindi alla votazione del punto 2) e dei suoi emendamenti.

Do lettura della prima parte del punto 2) del testo governativo:

« Adozione di una disciplina intesa ad assicurare una maggiore semplificazione dello svolgimento del processo ».

Il testo del deputato Valiante è il seguente:

Sostituire il punto 2) del disegno di legge con il seguente:

« Massima semplificazione nello svolgimento del processo, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale ».

Il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto il punto 2) rimane così formulato:

n. 2) « Massima semplificazione nello svolgimento del processo con eliminazione di ogni atto o attività non essenziale ».

Passiamo, ora, alla seconda parte del testo governativo che è così formulato:

« ...e ad accentuare i caratteri propri del sistema accusatorio ».

Il testo più lontano è quello contenuto nell'emendamento Guidi che precisa: « e ad attuare i caratteri propri del sistema accusatorio ».

L'emendamento del deputato Galdo parla di « accentuare... ». Il relatore Fortuna propone: « Attuazione dei caratteri propri... ».

Avendo il deputato Guidi dichiarato di accogliere il testo dell'emendamento proposto dal relatore Fortuna, porrò in votazione la seguente formulazione: « attuazione dei caratteri propri del sistema accusatorio ».

Resta inteso che una eventuale reiezione di questo emendamento non implica mancanza di predisposizione nella Commissione a realizzare un sistema accusatorio. In secondo luogo, questo emendamento, in accoglimento delle osservazioni del relatore Valiante, formerà un autonomo punto 2-bis) cui verrà data la numerazione definitiva in sede di coordinamento finale.

Do lettura dell'emendamento Fortuna che, se approvato, formerà il punto 2-bis):

Sostituire la seconda parte del testo governativo con le seguenti parole:

« Attuazione dei caratteri propri del sistema accusatorio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto il punto 2-bis) rimane così formulato:

n. 2-bis) Attuazione dei caratteri propri del sistema accusatorio ».

Resta inteso che tutti gli altri emendamenti correlativi risultano assorbiti.

Proseguiamo, ora, con i punti relativi alla pubblicità, oralità, contraddittorio che sono compresi negli emendamenti del relatore Fortuna, come aggiuntivi al punto 2) e al punto 3) del disegno di legge.

Do lettura del punto 3) del testo governativo che recita:

« Adozione di norme idonee a garantire un maggior rispetto e una maggiore disciplina del principio dell'oralità ».

Il relatore Valiante propone:

Sostituire il punto 3) con il seguente:

« Adozione del metodo orale sempre che sia possibile senza pregiudizio per la documentazione delle prove ».

Il punto 2-ter) dell'emendamento Fortuna recita:

« Adozione del metodo orale ».

Con questo emendamento viene assorbita tanto la formula proposta dal deputato Guidi: « garantendo il rispetto dei principî dell'oralità » quanto quella del deputato Galdo: « affermare i principî della oralità ».

VALIANTE, *Relatore*. Mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che i principî dell'oralità, della pubblicità e del contraddittorio sono certamente principî su cui la dottrina concorda. Ma quale valore ha la concordanza di un testo di legge con la dottrina ?

Dobbiamo dare delle indicazioni specifiche per il legislatore delegato non formulando principî generici, ma norme concrete. Dal punto di vista del richiamo a norme concrete mi pare assai più efficace la formulazione del punto 3) del testo governativo (ed anche quella da me proposta) che, riferendosi al metodo della oralità, non si limita a richiamarlo, ma specifica come può e deve essere impostato.

D'altra parte, quando parliamo di oralità, di pubblicità e di contraddittorio, non ci richiamiamo ai caratteri essenziali del sistema accusatorio ma semplicemente, a mio giudizio, facciamo una ripetizione di fronte alla quale il legislatore delegato dovrà chiedersi: che cosa di più avrà voluto dire il legislatore delegante quando non soltanto ci ha dato la regola del sistema accusatorio, che comprende anche i principî della oralità, della pubblicità e del dibattimento, ma ha richiamato specificamente l'oralità, la pubblicità ed il contraddittorio ?

Proprio per questa considerazione, chiedo alla Commissione di non procedere alla votazione, o quanto meno di rimandare l'esame dell'emendamento 2-ter del deputato Fortuna e degli altri analoghi.

Quanto all'emendamento 2-quater Fortuna, che recita: « Partecipazione della difesa sulla base della parità con l'accusa in ogni stato e grado del procedimento » e che richiama anche una parte degli emendamenti Guidi e Galdo, sui diritti della difesa, mi permetto di far presente ai colleghi l'opportunità che questi diritti non siano enunciati vagamente, ma vengano specificati. Parlare di parità dei diritti della difesa con quelli del pubblico ministero, anche se può essere interessante è, tuttavia, una incongruenza. Vi sono delle funzioni specifiche del pubblico ministero che alla difesa non possono essere concesse.

Sono, dunque, contrario all'emendamento Fortuna 2-quater, perché si limita a delle affermazioni di principio. Premesso, come ho già dichiarato, che nel procedimento i diritti della difesa — i diritti essenziali — debbono essere posti sullo stesso piano di quelli del pubblico ministero, affermo che, quando ne facciamo una enunciazione così generica come

quella contenuta nell'emendamento Fortuna, corriamo il rischio di attribuire alla difesa anche dei diritti che non le spettano, perché attengono a funzioni essenzialmente diverse da quelle del pubblico ministero.

PRESIDENTE. Date le osservazioni del relatore interpellò i proponenti per sapere se intendano mantenere i loro emendamenti.

Vorrei fare questa osservazione: si può ritenere — una volta acquisito il principio che si attuerà il sistema accusatorio — che in esso siano già compresi implicitamente i riferimenti alla oralità ed alla parità dei diritti della difesa contenuti nelle successive due specificazioni proposte dal deputato Fortuna con i suoi emendamenti *2-ter* e *2-quater*? Se si ritiene che sia così mi pare che si potrebbe arrivare al ritiro dei vari emendamenti in merito. In caso contrario, procederò con votazione.

GUIDI. Chiediamo che si passi alla votazione.

PRESIDENTE. Passiamo al punto *2-quater*) proposto dal deputato Fortuna che, se approvato, assorbirà la corrispondente parte dell'emendamento Guidi con la modifica proposta dal deputato Accreman: « Partecipazione della difesa, sulla base della parità con l'accusa, in ogni stato e grado del procedimento » e di quello del deputato Galdo: « Eguale partecipazione dell'accusa e della difesa in ogni stato e grado del giudizio ». L'emendamento Fortuna che prenderà il numero di *2-ter*) è così formulato:

« Partecipazione della difesa sulla base della parità con l'accusa in ogni stato e grado del procedimento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto il punto *2-ter*) rimane così formulato:

n. 2-ter) « Partecipazione della difesa sulla base della parità con l'accusa in ogni stato e grado del procedimento ».

Do lettura dell'emendamento *2-ter* del deputato Fortuna che, se approvato, assorbirà la corrispondente parte degli emendamenti Guidi, Galdo e Valiante e diventerà il punto 3):

Sostituire il punto 3) con il seguente:

« Adozione del metodo orale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VALIANTE. Insisto sulla votazione della seconda parte del mio emendamento: « sempre che sia possibile senza pregiudizio per la documentazione delle prove ».

PRESIDENTE. Il relatore Valiante propone come emendamento aggiuntivo:

Al punto 3) aggiungere le parole:

« Sempre che sia possibile senza pregiudizio per la documentazione delle prove ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pertanto il punto 3) rimane così formulato:

n. 3) « Adozione del metodo orale ».

Passiamo al punto 4 del testo governativo che recita:

« Attenuazione dell'incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo e revisione della disciplina delle sanatorie ».

Il deputato Martuscelli propone il seguente emendamento:

Dopo le parole « validità del processo » aggiungere le parole:
« e riduzione dei casi di nullità fondati su vizi meramente formali ».

Il deputato Guidi propone il seguente emendamento:

Al punto 4) aggiungere il seguente comma:

« Previsione che gli atti viziati da inosservanza di norme a tutela del diritto della difesa e a garanzia della libertà personale e delle altre garanzie costituzionali sono nulli ed insanabili ».

Il deputato Galdo propone il seguente emendamento:

Alla fine del punto 4) aggiungere le seguenti parole:

« Statuendo che gli atti viziati da inosservanza delle norme dettate a tutela della libertà personale e delle altre garanzie costituzionali, e dei diritti della difesa e del pubblico ministero sono nulli ed insanabili ».

ACCREMAN. A me sembra che questo punto 4) del disegno di legge sia di rilevante gravità nel senso che, se accolto, comporterà un peggioramento della situazione nel futuro codice di procedura penale rispetto a quello attuale.

Questo punto 4) recita: « Attenuazione dell'incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo e revisione della disciplina delle sanatorie ».

L'articolo 187 del vigente codice di procedura penale, intitolato « Sanatorie generali », all'ultimo comma dispone: « La nullità di un atto è sanata se nonostante l'irregolarità l'atto ha egualmente conseguito il suo scopo rispetto a tutti gli interessati... ». Questa è una norma del codice di procedura penale autoritario. L'articolo 187 non è stato, infatti, modificato dalla « novella » del 1955 a differenza dell'articolo 185.

L'articolo 185 modificato dalla « novella » ha ripristinato le nullità di ordine generale che, come tali, sono insanabili, per cui ha dato un colpo all'articolo 187.

Ora domando al relatore Valiante se nel vigente testo del codice di procedura penale non sia già disposto che — a parte le nullità di ordine generale, che sono insanabili — gli altri vizi, che non riguardano le nullità di ordine generale, sono sanabili quando si tratta di semplici irregolarità ?

A cosa mira, allora, la dizione del testo del disegno di legge quando dispone l'« attenuazione dell'incidenza dei vizi meramente formali degli atti » ? Se questo è già contenuto nell'attuale articolo 187, non è necessario attenuare nulla.

Ma quando al punto 4) si prosegue dicendo: « revisione della disciplina delle sanatorie » in che modo ed in qual solo modo si può provvedere alla revisione delle sanatorie se non con il consentire la sanatoria anche per le nullità di ordine generale ?

Solo questo è il possibile punto di riforma e di revisione rispetto al codice attuale e non è un caso trovare scritto questo principio nel disegno di legge, onorevole rappresentante del Governo, perché lo schema per la riforma del codice di procedura penale, avanzato dal cosiddetto gruppo romano, è espressione dell'orientamento di quello stesso gruppo che ha inteso sottolineare come la disciplina dettata dalla riforma del 1955 per le nullità generali sia troppo ampia per cui occorre limitarla.

È chiaro che se si vuole introdurre questa revisione, modificando il regime delle sanatorie anche per le nullità di ordine generale previste dalla « novella » del 1955, si compie un passo indietro straordinariamente grande, perché la « novella » del 1955, su questo punto, ha veramente innovato in senso democratico.

Eravamo tutti d'accordo che il codice autoritario, nel momento in cui consentiva di sanare anche le nullità riguardanti i diritti della partecipazione della difesa, nonché altri diritti che sono sanciti dall'articolo 185, era nettamente antidemocratico. Nel 1955 si è stabilito che non potevano essere sanate le nullità riguardanti le garanzie generali previste dalla Costituzione. Modificare l'attuale regime delle sanatorie, che trova un muro nell'articolo 185 per le nullità in ordine generale, prevedendo che anche queste possano essere sanate, significa tornare al 1930. È questo

l'obiettivo cui mira il Governo con il suo disegno di legge ? A mio avviso non possono riconoscersi obiettivi diversi alla dizione del testo.

Pertanto, propongo che la seconda parte del punto 4): « e revisione della disciplina delle sanatorie », sia soppressa. Nel mio emendamento propongo:

Dopo le parole: « sulla validità del processo » aggiungere le altre: « salvo i casi di nullità di ordine generale riguardanti la capacità del giudice, l'esercizio della funzione del pubblico ministero, le garanzie costituzionali sui diritti civili e sul diritto di difesa ».

In questo senso il mio emendamento può anche considerarsi una precisazione di quello Guidi ed altri. Infatti, l'emendamento aggiuntivo Guidi si preoccupa della tutela dei diritti della difesa — quanto alle nullità insanabili — a garanzia della libertà personale e delle altre garanzie costituzionali, ma non prevede le nullità di ordine generale riguardanti la costituzione del giudice e l'esercizio dell'attività del pubblico ministero ed io credo che questo sia un passo indietro rispetto alla « novella » del 1955 che queste garanzie prevedeva.

Nel mio emendamento sono, invece, contemplate analiticamente le nullità di ordine generale riguardanti la capacità del giudice e l'esercizio della funzione del pubblico ministero, oltre alle garanzie costituzionali sui diritti civili e sul diritto della difesa perché, se è vero che il diritto della libertà personale è uno dei diritti civili fondamentali espressi dalla Costituzione, è altrettanto vero che oltre alla libertà personale, tra i diritti civili, vi è quello della inviolabilità del domicilio e della inviolabilità della corrispondenza ed io chiedo che le garanzie concesse a tutela dei diritti costituzionali nei confronti delle norme di procedura penale siano tutte salvaguardate.

PRESIDENTE. Il deputato Accreman propone di sopprimere la seconda parte del punto 4) del testo governativo: « e revisione della disciplina delle sanatorie ».

Inoltre propone:

Dopo le parole: « sulla validità del processo » aggiungere le altre: « salvo i casi di nullità di ordine generale riguardanti la capacità del giudice, l'esercizio della funzione del pubblico ministero, le garanzie costituzionali sui diritti civili e sul diritto di difesa ».

Il presentatore dell'emendamento ha, nel suo intervento, fatto riferimento alla « novella » del 1955 ed al codice di procedura penale vigente. Il riferimento e la comparazione sono sempre possibili, ma ora si tratta di addivenire ad un nuovo codice di procedura penale ed a noi

è attribuito il compito di dettare dei principi, delle enunciazioni, senza fare riferimento alla situazione attuale. Non vorrei, cioè, che si arrivasse a dei riferimenti troppo precisi al codice vigente venendo, così, a condizionare quel principio del processo accusatorio da noi già approvato.

In sostanza, nel concedere questa delega non è necessario partire dal codice vigente, in quanto nel nostro lavoro dobbiamo procedere il più possibile liberi dalle norme procedurali attuali, proprio per essere in grado di formulare principi nuovi che servano non a modificare il codice di procedura oggi esistente ma ad elaborarne uno nuovo.

FORTUNA, *Relatore*. Effettivamente, il significato letterale della parola « attenuazione » implica un riferimento al codice attuale, in quanto sta a indicare l'intenzione di prendere come base un testo già esistente per apportarvi delle modifiche. Questo non corrisponde né alle intenzioni del Governo (che ha presentato un disegno per l'elaborazione di un codice di procedura penale completamente nuovo) né alle nostre intenzioni in quanto la Commissione, nel votare l'emendamento Valiante, si è già pronunciata per l'introduzione del principio della massima semplificazione del processo penale.

Infatti, nell'approvare il punto 2) nella seguente formulazione: « Massima semplificazione del processo con l'eliminazione di ogni atto o attività non essenziale », abbiamo ammesso che non vi potranno più essere vizi formali, in quanto tutto ciò che nel corso del processo verrà fatto sarà strettamente essenziale.

Se adesso approvassimo l'introduzione del principio dell'attenuazione ci contraddiremmo, in quanto si tratterebbe di materia in contrasto con quanto già approvato al punto 2) accogliendo l'emendamento Valiante.

C'è, poi, da considerare il fatto che sulla attenuazione dei vizi formali numerose sono le teorie in dottrina (il Leone, ad esempio, è nettamente contrario) e, quindi, non ci rimane che concludere affermando la necessità di eliminare *in toto* questo punto 4). Se, però, si dovesse giungere alla sua approvazione, naturalmente con alcune modifiche, dovremmo ricevere dal Governo l'assicurazione sul fatto che la mancata comunicazione degli atti alla difesa non sarà assolutamente considerata vizio meramente formale.

VALIANTE, *Relatore*. Sono d'accordo con l'osservazione del collega Fortuna a proposito dell'incompatibilità dei vizi meramente formali con il principio della massima semplificazione del processo, già approvato; vorrei, però, far osservare che su questo problema dell'attenuazione dei vizi formali si sono svolte molte discussioni e, quindi, credo

che non sarebbe opportuno accantonare il problema, dando l'impressione che non se ne sia tenuto conto.

L'ostacolo potrebbe essere aggirato con l'introduzione di un riferimento in cui si precisi il nostro punto di vista in merito al contrasto tra il principio ora in discussione con quello da noi introdotto al punto 2).

Presento, quindi, un emendamento che elimina il termine « attenua », che tra l'altro instaurerebbe un paragone, non opportuno a nostro giudizio, con il codice attuale, ma mantiene integro il principio. La formulazione è la seguente:

Sostituire il punto 4) con il seguente:

« Previsione di non incidenza dei vizi meramente formali sulla validità del processo ».

Nel momento in cui eliminiamo la comparazione con il codice attuale, assume piena validità l'osservazione del collega Accreman, secondo il quale il termine « revisione » indurrebbe alla conclusione che, non volendosi evidentemente aggravare le cose, si intenderebbe, con l'introduzione di quel termine, pervenire alla sanatoria delle nullità assolute, cioè di quelle stesse nullità che con la « novella » del 1955 il Parlamento, all'unanimità, ha dichiarato non sanabili. Il che ci porterebbe ad un deciso passo indietro.

È per questo motivo che mi dichiaro d'accordo con l'emendamento presentato dal collega Accreman circa la soppressione delle parole: « e revisione della disciplina delle sanatorie » di cui al punto 4) del testo governativo.

Però, se saremo d'accordo nell'eliminare il richiamo alla revisione della disciplina delle sanatorie, dovremo conseguentemente non tenere alcun conto dei commi aggiuntivi proposti dai deputati Guidi e Galdo, in quanto questi emendamenti trovano la loro ragion d'essere solamente nei confronti dell'attuale testo governativo, mentre sarebbero superflui adottando la nuova dizione.

Analogamente sarebbe inutile l'introduzione dell'emendamento Martuscelli che parla di riduzione dei casi di nullità fondata su vizi meramente formali.

FORTUNA, *Relatore*. I vizi di cui alla comunicazione da parte della cancelleria degli atti ai difensori, come verrebbero ad essere inquadrati? Sarei un po' perplesso con la dizione cui si è fatto cenno.

VALIANTE, *Relatore*. Mi pare che potrebbero essere compresi tra le nullità di ordine generale. D'altronde, se si tratta di casi riferibili all'articolo 185, è ovvio che può parlarsi di nullità di ordine generale.

PRESIDENTE. Do lettura del punto 4) nella formulazione Valiante-Accreman con l'intesa che, se approvato, tutti gli altri emendamenti a questo punto 4) si intenderanno decaduti.

« Previsione della non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo, salvo i casi di nullità di ordine generale ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si rimette, in merito all'emendamento di cui è stata data lettura, alla Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pertanto il punto 4) rimane così formulato:

n. 4) « Previsione della non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo, salvo i casi di nullità di ordine generale ».

Passiamo al punto 5) del testo governativo. Ne do lettura:

« Adozione, di regola, di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali ».

È stato proposto da parte del deputato Galdo il seguente emendamento:

Sostituire il punto 5) con il seguente:

« Adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali ».

L'emendamento Galdo si differenzia dal testo governativo, nel senso che intende fissare un principio assoluto, escludendo il possibilismo, legato anche a problemi finanziari, di cui al testo del Governo.

VALIANTE, *Relatore*. Credo che la dizione di cui al testo governativo sia stata dettata oltre che da valutazioni di possibilità anche da motivi di opportunità. Vi sono alcuni atti processuali che non possono essere raccolti con mezzi meccanici.

SFORZA. Mi parrebbe opportuno sostituire l'espressione « di regola » con quella di « in linea di massima ».

FORTUNA, *Relatore*. Che è, peraltro, più limitativa.

COCCIA. Soppriamolo, invece, l'espressione « di regola ».

FORTUNA, *Relatore*. Allora vi è accordo sull'emendamento Galdo !

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento Galdo:

Sostituire il punto 5) con il seguente:

« Adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto il punto 5) rimane così formulato:

n. 5) « Adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali ».

Passiamo al punto 6) del testo governativo. Ne do lettura:

« Abolizione del proscioglimento per insufficienza di prove ».

A questo punto 6) è stato presentato il seguente emendamento dal relatore Valiante:

Sostituire il punto 6) con il seguente:

« Abolizione del proscioglimento per insufficienza di prove nelle sentenze dibattimentali ».

Da parte del deputato Riccio è stato presentato un emendamento all'emendamento Valiante:

Sostituire alle parole: « dibattimentali » l'altra: « istruttorie ».

Il deputato Martuscelli propone:

Alla fine del punto 6) aggiungere le seguenti parole:

« In istruttoria ».

Si tratta di un punto importante dato che in dottrina vi sono validi sostenitori di entrambe le tesi: abolire o non abolire le assoluzioni per insufficienza di prove.

VALIANTE, *Relatore*. Premetto subito di accogliere l'emendamento Riccio al mio emendamento sostituendo la parola « dibattimentali » con « istruttorie ». Si è trattato di un *lapsus*.

Desidero fare una precisazione: avrei voluto discutere di questo argomento esaminando il punto 24), cioè secondo quel certo ordine logico e cronologico di sviluppo del processo sul quale avevo molto insistito. Se discutessimo di questo argomento dopo aver parlato dell'istruttoria, cioè dopo avere scelto un certo tipo di istruttoria, la soluzione sarebbe facilmente raggiungibile.

Mi permetto di ricordare che la Commissione fu unanime nel ritenere che, mentre la sentenza istruttoria di proscioglimento doveva contenere la certezza per il giudice istruttore della non necessità del dibattimento poiché dagli atti acquisiti risultava l'innocenza dell'imputato, si rilevò, invece, che altrettanta certezza non si poteva sempre pretendere dal giudice del dibattimento il quale, dopo aver esperito tutti i mezzi a lui consentiti, non poteva necessariamente concludere il processo con la sola formula di colpevole o innocente.

Desidero sottolineare, ancora, l'impostazione che i relatori hanno inteso dare all'istruttoria; impostazione che la Commissione, in larghissima parte, ha mostrato di condividere.

L'istruttoria deve essere il compimento degli atti indispensabili al giudice istruttore per trarre la conclusione che non è necessario il dibattimento, stante l'evidenza dell'innocenza dell'imputato; oppure che, essendo persuaso il giudice istruttore che la situazione non è chiara, sia necessario chiedere il dibattimento.

Già lo stesso testo governativo prevede che il rinvio a giudizio venga fatto con ordinanza adeguatamente motivata, mentre la sentenza è richiesta soltanto nel caso di proscioglimento. Mi pare chiaro che, finché resta un minimo di dubbio, debba essere consentito sia al giudice, nell'interesse generale, sia all'imputato, nell'interesse particolare, di andare al dibattimento, perché in questa sede saranno esperiti ulteriori mezzi al fine di stabilire l'innocenza o la colpevolezza dell'imputato. Ricordo, inoltre, che con questa impostazione dell'istruttoria non si vuole fare un processo preliminare, ma soltanto rendere certi gli atti indispensabili.

Ecco perché mi sembrava che fossimo tutti d'accordo nel chiedere l'eliminazione del proscioglimento per insufficienza di prove in istruttoria e di mantenerla, invece, nel dibattimento.

GUIDI. Concordo con la soluzione, invero assai limitata, che propone il relatore. Del resto, tenendo conto della nuova configurazione dell'istruttoria ne consegue, logicamente, che in questa sede non può trovare luogo un'assoluzione per insufficienza di prove.

Viceversa, il punto più importante è un altro; riguarda l'eliminazione della assoluzione per insufficienza di prove in dibattimento. Si tratta di un punto della massima importanza che, in primo luogo, è espressione di civiltà.

Affermare, ancora oggi, la possibilità di assolvere per insufficienza di prove significa praticamente perpetuare un istituto — consentitemelo, colleghi — di infamia.

So bene quali sono le obiezioni a riguardo. Si muovono obiezioni dal punto di vista dei pratici e si muovono obiezioni dal punto di vista logico. L'onorevole Leone dice che il dubbio è un elemento ineliminabile del pensiero e quindi, come tale, non può essere abrogato. Noi diciamo che, sul terreno di una vera giustizia, quando esiste il dubbio, occorre affermare la non colpevolezza. Il magistrato penale non può assolvere e lasciare al tempo stesso un grosso punto interrogativo che costituisce una traccia permanente nella vita del prosciolto. Questo è un residuo di altri tempi che ci stiamo portando dietro.

Certo, ogni codice introduce un costume, ed ogni codice finisce per formare il magistrato e, quindi, ne determina gli atteggiamenti di fronte ad un determinato caso. Credo che, se vogliamo essere fedeli al principio del processo accusatorio — che sollecita proprio questa soluzione, cioè un giudizio di colpevolezza o di non colpevolezza — dobbiamo attuare l'abrogazione dell'assoluzione per insufficienza di prove tanto in sede istruttoria, quanto in quella dibattimentale.

ACCREMAN. Concordo con quanto ha espresso il collega Guidi; riconosco che il dubbio non può essere eliminato, ma dobbiamo ricordare che la sentenza, oltre che opera del pensiero di un uomo, è un fatto storico destinato ad incidere sulla vita sociale di un individuo. L'istituto dell'insufficienza di prove non esiste, del resto, nelle legislazioni dei paesi più civili.

La ragione principale per l'eliminazione di questo istituto consiste nel fatto che a questa formula positiva l'ordinamento giuridico non fa corrispondere alcuna conseguenza particolare; l'insufficienza di prove nel reato doloso non dà diritto al risarcimento del danno, che è possibile in seguito a sentenza di assoluzione per insufficienza di prove in caso di reato colposo ma, solamente, perché deriva dall'illecito civile.

L'assoluzione per insufficienza di prove produce solamente degli effetti infamanti nei confronti dell'assolto, senza produrre alcun vantaggio positivo; è questa, a mio avviso, la ragione principale per cui, nel nuovo codice di procedura penale, deve essere abolito questo istituto.

BERLINGUER MARIO. Ho sentito rivolgere accusa ai pratici in difesa della teoria; devo dire che per problemi di questa importanza, come in effetti è l'assoluzione per insufficienza di prove, dovrebbero essere sentiti proprio i pratici.

Tutti sappiamo che il problema del dubbio esiste, posso assicurarlo personalmente con l'ausilio della mia esperienza di avvocato; esperienza di cinquantadue anni di libera professione; il giudice è un uomo e può benissimo trovarsi in condizioni da non poter decidere sulla colpevolezza

o sull'innocenza dell'imputato. È nostro dovere considerare queste concrete situazioni ed evitare la possibilità di errori giudiziari.

PRESIDENTE. Ricordo che se si dovesse accettare il principio proposto dal Governo, principio che trova sostenitori anche al di fuori del Parlamento, sarebbe necessario procedere anche ad una variazione delle formule di assoluzione.

MANNIRONI. Desidero dire che concordo pienamente con quanto ha affermato il collega Mario Berlinguer in difesa dei pratici. Personalmente ritengo che la formula dell'assoluzione per insufficienza di prove sia una valvola di sicurezza per quei giudici che non hanno la piena convinzione della colpevolezza o dell'innocenza dell'imputato e che, in coscienza, assolvono con quella formula per evitare il rischio di condannare un innocente.

Per queste ragioni non sono d'accordo con tutti quei colleghi che hanno giudicata incivile questa formula di assoluzione; devo, inoltre, dire che sono convinto che, in caso di soppressione dell'assoluzione per insufficienza di prove, molti giudici condanneranno l'imputato per il quale non sentono di poter giungere all'assoluzione con formula piena.

Ricordo, a proposito, che in un processo rimasto famoso per questi motivi, l'imputato venne assolto per insufficienza di prove dato il voto favorevole dei giudici *a latere*, pur essendo il presidente convinto della sua colpevolezza. Il presidente, nella stesura della sentenza, mise in risalto tutti quei fatti che potevano convincere della colpevolezza dell'imputato, manifestando solo in poche righe i motivi a sostegno dell'assoluzione per insufficienza di prove.

Fu un caso clamoroso del quale si occupò la dottrina e la giurisprudenza. Questo caso, che richiamo alla vostra attenzione, dimostra come il giudice si venga a trovare di fronte a delle esigenze pratiche.

Onorevoli colleghi, è veramente un dramma arrivare a decidere sull'innocenza o sulla colpevolezza di un imputato; in processi complessi ed aggrovigliati, come quelli che vediamo celebrare ogni giorno, si impone, talvolta, l'intelligenza e l'acume giuridico delle parti che pongono il giudice in una situazione estremamente difficile.

A questo punto bisogna lasciare al giudice la possibilità di decidere; rimarrà l'ombra del dubbio per il prosciolto nei riguardi dell'ambiente sociale in cui vive, ma non dobbiamo dimenticarci che anche egli ha delle colpe. La questione non deve farci inorridire, perché tutti abbiamo ammesso che il dubbio sussiste nella valutazione di tanti fatti; ritengo, pertanto, che il dubbio debba essere tradotto in termini giuridici.

Non si può affermare che mancando le prove per la condanna l'imputato deve essere prosciolto: sussistono delle ombre e delle perplessità.

Bisogna, allora, lasciare al giudice la possibilità di decidere rimanendo tranquillo con la coscienza.

Se questa tranquillità non dovesse più sussistere, se non garantiremo al giudice questa valvola di sicurezza, assisteremo all'aggravarsi di una situazione che porterà fatalmente alla condanna di un innocente. Desidero mettere in evidenza che un giudice, che è messo nella situazione di assolvere solo perché non ha tutte le prove, preferisce condannare, e troverà senz'altro i motivi per giustificare la condanna.

Pertanto, al fine di evitare questi fatti, chiedo che venga confermata la formula dell'assoluzione per insufficienza di prove in sede dibattimentale.

PRESIDENTE. Annuncio che il collega Accreman ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il punto 6) con il seguente:

« Le formule terminali della sentenza penale sono « colpevole » o « non colpevole ».

Quanto ha affermato il collega Mannironi non mi sembra stringatamente esatto in quanto se il giudice — non avendo raggiunto tutte le prove — invece di assolvere per non aver commesso il fatto, condanna, viene meno al proprio dovere.

ROMEO. Dobbiamo considerare che il giudice, con la formula dell'assoluzione per insufficienza di prove, non condanna in quanto non ha raggiunto le prove della colpevolezza dell'imputato. Sarebbe strano che un giudice, il quale non avesse raggiunto le prove per una piena colpevolezza, condannasse. Bisogna stabilire il principio che nel dispositivo di proscioglimento non va specificato il motivo che determina il proscioglimento. Non dobbiamo esporre l'individuo a rimanere sotto l'onta del dubbio, cioè di un'assoluzione per insufficienza di prove.

Pertanto, mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dal collega Accreman, e sosterrò tutti gli emendamenti che propongano l'abolizione della motivazione nel dispositivo della sentenza.

REGGIANI. La situazione nella quale oggi ci troviamo è quella di avere a disposizione un determinato meccanismo delle prove, per cui alcune prove sono necessarie per il rinvio a giudizio ed altre per condannare. Questa situazione, a mio avviso, va tenuta presente nel momento in cui affrontiamo la questione del mantenimento o meno della formula dell'assoluzione dubitativa.

È stato fatto rilevare che nei paesi ove vige il procedimento accusatorio non esiste questo tipo di formula assolutoria. Faccio osservare,

però, che diversa è la realtà processuale, giuridica e di costume di quei paesi rispetto al nostro.

D'altra parte non ritengo possibile l'eliminazione del dubbio dalla decisione del giudice il quale, purtroppo, qualche volta si trova di fronte alla sconcertante necessità di dover ammettere di non essere in grado di decidere.

D'altra parte, con l'eliminazione della formula di assoluzione dubitativa rischieremo di veder aumentare le sentenze di condanna, dal momento che indurremo il giudice a « disimpegnarsi » dai suoi intimi « tormenti » trasferendo nella implacabile determinazione della legge quel conflitto che il suo animo non gli consente di risolvere.

Il problema della sopravvivenza o meno della formula di assoluzione dubitativa è, per me, uno dei punti più importanti della nostra discussione ed è per questa ragione che sarei dell'avviso di posporlo ad ogni altro, anche in conformità della proposta iniziale avanzata dal relatore Valiante.

SPAGNOLI. Faccio rilevare una contraddizione che emerge nella argomentazione del deputato Reggiani, cioè quella che si manifesta tra il fatto di aver votato per un processo che attua il principio accusatorio ed il fatto di voler sostenere l'opportunità del mantenimento della formula di assoluzione per insufficienza di prove.

Se partiamo dal processo così come è oggi costituito e strutturato e se partiamo dalla realtà giudiziaria che alla luce di questo processo si incardina nelle nostre aule, è evidente che alcuni dubbi ed alcune perplessità possono sorgere. Però è evidente che vogliamo fare un processo nuovo; siamo sul piano della riforma del codice di procedura penale non soltanto su quello della razionalizzazione di alcuni aspetti di maggior contrasto con dei principi logici e con una realtà in evoluzione, ma anche per incidere essenzialmente nella realtà giudiziaria pur se questo costerà fatica.

Ci rendiamo perfettamente conto che vi sarà una vischiosità, una resistenza, uno spirito di conservazione (come già l'istituzione del magnetofono ha creato determinate situazioni di rottura anche nella pratica corrente) e che non vi è nulla di più conservatore di un costume che ormai, da tanti anni, prosegue su di uno stesso terreno.

Vorrò vedere la reazione della maggior parte degli avvocati quando si tratterà — anziché di stare ad ascoltare tranquillamente il presidente che interroga, secondo quella determinata teoria per cui gli avvocati non debbono mai parlare o intervenire con domande — di assumere l'iniziativa nel dibattito incrociato! Ma noi vogliamo incidere in questa realtà per modificare una certa mentalità.

Se così non fosse, non potremmo far altro che cancellare tutto quello che abbiamo detto, sostenuto ed affermato in dibattiti di fronte all'opinione pubblica sulla necessità di abolire il processo inquisitorio per mantenerci, con qualche piccola razionalizzazione di carattere formale, nell'ambito dell'attuale codice di procedura penale il cui carattere fascista ed inquisitorio abbiamo più di una volta sottolineato.

Ecco, perché, mi pare che il principio dell'insufficienza di prove — lo coglieva esattamente il collega Accreman — sia legato al problema del processo accusatorio e ad una diversa posizione del giudice nei confronti delle prove, del modo di raccoglierle e di giudicare sul complesso delle prove raccolte.

Il concetto di fondo dal quale dobbiamo partire è quello di fare un processo nuovo...

BERLINGUER MARIO. ...ma con giudici nuovi !

SPAGNOLI. Il giudice è tenuto a seguire la legge. Del resto il collega Mario Berlinguer appartiene ad un partito di maggioranza che sostiene la programmazione ed altre riforme, e potrei addurre molti argomenti per sostenere che esse, come del resto qualsiasi legge che debba avere attuazione da parte di organismi dello Stato, non potranno essere fatte finché non cambierà la mentalità dei nostri burocrati. Ma se dovessimo accettare questa impostazione e fermarci dinanzi a simili obiezioni, veramente, ci porremmo su un terreno di rinuncia e di abbandono completo.

E vediamo, d'altra parte, l'obiezione più seria che avanzate su questo tema: il dubbio che angoscia il magistrato. Ma perché, questo dubbio che angoscia il magistrato — l'onorevole Accreman faceva delle esatte considerazioni — deve essere necessariamente riportato nel « dispositivo » della sentenza ? Perché, invece, questo dubbio non può essere trasfuso nella « motivazione » della sentenza ? Si eviterebbero, così, per un imputato già assolto per insufficienza di prove, le gravi conseguenze derivanti dalla registrazione del dispositivo della sentenza nel casellario giudiziale.

E, d'altro canto, il nostro magistrato potrà essere angosciato dal dubbio così come lo è stato il magistrato dei paesi anglosassoni che ignora la formula di assoluzione per insufficienza di prove. Se, poi, si vogliono fare delle differenze tra Piemonte e Sardegna, credo che in Piemonte i giudici siano angosciati dal dubbio tanto quanto lo sono i loro colleghi sardi. Se, come il collega Mannironi ritiene, il giudice perviene ad una formula dubitativa, vi può giungere pur esprimendo il proprio dubbio nella motivazione e non nel dispositivo.

Qualora il giudice risolvesse una situazione, che potrebbe portare ad una assoluzione con una motivazione di dubbio, con una sentenza di condanna, allora il discorso cambia. Si tratta di un giudice che vuole violare la legge e la sua coscienza arrivando a gravissime conseguenze nei confronti dell'imputato.

Ma questo è un problema di onestà del giudice. Ed io mi rifiuto di pensare che un giudice, di fronte a questo nuovo metodo di formulazione della sentenza — esprimere il dubbio nella motivazione anziché nel dispositivo — risolverà il caso singolo con una sentenza di condanna...

REGGIANI. Ci troveremo di fronte non già ad un giudice disonesto ma soltanto di fronte ad un giudice costretto a scegliere anche quando ritiene di non poter scegliere...

SPAGNOLI. Ma, scegliere che cosa, in realtà? Scegliere tra la espressione di un dubbio nella motivazione ovvero nel dispositivo. E se sceglie una sentenza di condanna in queste condizioni, tradisce la sua onestà, la sua coscienza non solo di giudice, ma di uomo?

Questi i punti fondamentali. Cioè, in sostanza, se vogliamo fare un processo nuovo, costruendolo su delle basi e delle strutture nuove e diverse, un processo veramente accusatorio che incida anche sulle forme, sulla vischiosità, sul conservatorismo, sulle abitudini, sui costumi che si tramandano da decenni, e che abbiamo fermamente criticato più di una volta e che abbiamo cercato di rinnovare in tutti i modi, mi pare che il problema dell'assoluzione per insufficienza di prove non possa non collocarsi in questa esigenza di un rinnovamento logico del nostro processo penale.

Un abbandono di questo principio significherebbe mettere una grave ipoteca sulla nostra volontà rinnovatrice del processo penale. Proprio per questa ragione, cioè per costruire un processo logico, dobbiamo arrivare ad accettare il principio dell'abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove, secondo la precisazione del collega Accreman.

ZOBOLI. Pur essendosi impernata la discussione sul tema del dubbio del magistrato, a mio avviso la questione non verte sul dubbio, che è insopprimibile, perché fa parte della relatività del processo, bensì si riduce tutta nel trovare una formulazione che salvi sia il patrimonio dell'individuo, il quale ha diritto a non essere perseguitato da una presunzione d'infamia nella sua vita sociale, sia gli interessi civili delle parti lese perché non abbiano a subire un pregiudizio dalla formula di assoluzione.

Allora ci troviamo nella necessità di rinnovare il nostro sistema processuale che si basa sul processo inquisitorio e non su quello accusatorio. Indubbiamente, il processo così rinnovato non può che portare

ad una formulazione che non lasci conseguenze per il prosciolto. Mi rendo conto che senza un ritocco, senza una modifica completa della formula di proscioglimento, avremo delle dolorose e gravi conseguenze per le parti offese dal delitto.

La questione, dunque, non è nella formula di proscioglimento, ma nella formulazione dell'articolo 479 del codice di procedura penale. Occorre essere chiari ed affrontare in questo senso il problema: affrontare in pieno la questione dell'assoluzione che, nel dispositivo delle sentenze, non deve contenere alcun commento e stabilire all'articolo 479 del codice di procedura penale che la non colpevolezza ricorre quando il fatto non costituisce reato, quando vi è la prova dell'innocenza dell'imputato e quando non è raggiunta completamente la prova della sua colpevolezza. In questo modo il magistrato civile avrà piena autonomia nel valutare il fatto ed i rapporti di responsabilità sotto l'aspetto civilistico.

Ritengo, quindi, che si debba con concretezza affrontare questo problema perché, se non fosse risolto in questo punto della delega, potrebbe dar luogo ad inconvenienti nell'ordine del processo.

DELL'ANDRO. Sono in disaccordo con il deputato Spagnoli il quale, a mio parere, si ferma a mezza strada. Il contrasto è dialettica: noi partiamo da una concezione che non vede nel diritto una forma nella quale si involge qualsiasi contenuto, ma riteniamo il diritto una forma di educazione, un modo per giungere all'uomo.

Abbiamo determinati codici, determinate istituzioni, ma nel momento in cui intendiamo riformare occorre partire da una visione del tutto diversa. Vorremmo che questa nostra legge servisse, un poco, ad educare i giudici.

Attualmente il giudice si ritiene una specie di patriarca che deve valutare e giudicare moralmente alcuni individui. Al contrario, la decisione del giudice deve essere relativa allo stato oggettivo delle cose e, in questo caso, la sua persona rappresenta lo strumento di determinazione dell'atto formale. Il giudice deve spersonalizzarsi, deve soltanto prendere atto della realtà. Anche lo stato di dubbio dovrebbe essere immediatamente superato, perché il giudice, nel momento in cui dubita, e proprio perché dubita, dovrebbe essere certo, nella sua coscienza, che l'imputato non è colpevole. Per il giudice, il dubbio deve rappresentare la certezza che non sono state raggiunte prove sufficienti che indichino nell'imputato il colpevole.

Tutto questo, secondo me, è già tradotto nella realtà normativa rappresentata dalla nostra Costituzione. Quando si afferma che l'imputato non è colpevole sino alla sentenza definitiva di condanna, si vuole

individuare una situazione che è presunzione di innocenza. Stando così le cose, il processo deve tendere ad eliminare la presunzione di innocenza. Sino a quando non siano state raggiunte in pieno tutte le condizioni per superare tale presunzione, il giudice non potrà essere certo che l'imputato sia colpevole.

Noi partiamo da una concezione del diritto che non è forma, ma sostanza, ed in questa impostazione occorre collocare il nuovo processo. Il giudice, pertanto, non deve esprimere neppure nella motivazione il suo dubbio. Il giudice è quell'organo dello Stato chiamato dalla legge ad indicare se siano state raggiunte le prove per superare la presunzione di innocenza. Il giudice non dovrà esprimere nella motivazione il suo stato di dubbio, ma affermare ciò che risulta.

Cioè, la non consapevolezza è un dato positivo, non è un dato negativo. Vorrei, però, che questo principio venisse estrinsecato in modo che coloro i quali provvederanno alla compilazione del nuovo codice abbiano una linea già tracciata perché la materia riveste una enorme importanza.

Passando ad un altro punto, preciso di non essere d'accordo per il mantenimento dei termini « colpevole » o « non innocente », in quanto la dottrina italiana, sulla scia di certa dottrina tedesca, ha ritenuto la colpevolezza uno degli elementi del reato e, quindi, includere tale termine in una sentenza mi sembra discutibile. Penso che bisognerebbe trovare una formula diversa, forse potrebbe andar bene quella della responsabilità.

Altro problema importante che si ripropone nelle assoluzioni per insufficienza di prove è quello delle cause e delle giustificazioni. I giudici, sempre per colpa del codice, essendo già affermato il fatto, ritengono che il dubbio porti alla condanna. A questo proposito, vorrei che si prendesse posizione sull'argomento, educando il giudice, perché non esiste una differenza tra teoria e pratica. Mi rendo perfettamente conto che molti saranno condannati ingiustamente, ma sono anche convinto della necessità di pagare il prezzo della volontà di rinnovamento.

Tornando al giudice, gli si dovrebbe dire che anche il dubbio sull'elemento negativo conduce all'assoluzione con formula piena, cioè, qualsiasi elemento positivo o negativo del fatto non può indurre il magistrato a dubitare, ma ad essere certo della non colpevolezza. Quindi, anche se il giudice dubitasse dell'esistenza di un elemento negativo, la conseguenza sarebbe il non raggiungimento della prova della colpevolezza e, quindi, la non colpevolezza.

FORTUNA, *Relatore*. Come relatore sono d'accordo per il mantenimento del testo governativo.

VALIANTE, *Relatore*. Dato lo sviluppo della discussione e le nuove implicazioni emerse, ritengo di dover ritirare il mio emendamento.

Abbiamo scelto il procedimento accusatorio in base ad una particolare visione della posizione del cittadino nei confronti dello Stato.

Quanto al caso pratico, penso che il nuovo tipo di processo accusatorio, mettendo il giudice direttamente a contatto — non delle carte che si leggono passivamente, ma della realtà quale si manifesta dai contatti con l'imputato, con i testimoni — renderà difficile l'esistenza di una situazione di dubbio. Inoltre, come ha detto il deputato Dell'Andro, il giudice, oggi, dubita perché il codice gli consente di dubitare, ma domani — quando il codice imporrà di assolvere o di condannare — il giudice, in assenza della certezza sul fatto, dovrà prosciogliere.

Condividendo le preoccupazioni terminologiche avanzate poc'anzi dal deputato Dell'Andro, sapendo che la formula « colpevole » o « non colpevole » farebbe insorgere delle grosse questioni sulle quali da tempo si discute, e convinto che il termine « responsabilità » non è più adatto di « colpevolezza » e, soprattutto, convinto della necessità che il giudice non si debba mai mostrare preso dal dubbio, ritengo più valida di ogni altra la formula proposta dal Governo.

Dichiarando abolita l'assoluzione per insufficienza di prove, si impone al giudice, anche positivamente, di non esprimere nella motivazione della sentenza elementi di dubbio.

Questo non significa che l'articolo 479 del codice di procedura penale debba rimanere così com'è; condivido l'opinione che nel dispositivo non debba essere indicata la ragione del proscioglimento, ma questo argomento lo lascerei agli atti preparatori quale indicazione per il legislatore delegato.

Concludo, riaffermando la mia piena adesione al testo governativo e ritiro il mio emendamento.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono lieto dell'orientamento favorevole preso dalla Commissione nei confronti della tesi del Governo. Vorrei aggiungere che, a mio avviso, a meglio definire il nuovo processo serve più l'abolizione del proscioglimento per insufficienza di prove, che non tutte le affermazioni di principio che sono state fatte sul sistema accusatorio.

Abolendo il proscioglimento per insufficienza di prove diamo una nuova dignità al rapporto che intercorre tra il cittadino e lo Stato; rapporto, fino ad ora, viziato da quella particolare forma di paternalismo che si nascondeva, appunto, nella formula del proscioglimento suddetto e che si rifletteva in un processo in cui inevitabilmente prevaleva la parte pubblica, ed esisteva quasi una commistione tra accusa e giudice, almeno per quanto riguardava la partecipazione allo stesso ordinamento giudiziario,

contemporaneamente ad una situazione di soggezione della difesa e della parte privata.

È proprio questa concezione che viene, ora, vulnerata; mi rendo oltretutto conto che se anche tale nuovo principio dovesse in un primo momento provocare dei rischi, andrebbe tuttavia perseguito, perché è proprio l'affermazione di questo principio che qualifica il nuovo codice.

Possiamo anche tener conto di altre esigenze funzionali, come prevedere una istruttoria limitata ed in essa una partecipazione della difesa che non sia proprio totale, tutta pubblica, tutta orale. Però quando abbiamo dato al processo la finalità di esprimere un giudizio nitido, abbiamo già costruito — per esigenza logica — il rigore del processo stesso, che non deve minimamente dar luogo a forme di paternalismo.

Condivido, inoltre, le affermazioni dei due relatori sulla opportunità di mantenere la formula proposta dal Governo, non escludendo che nella relazione e negli atti si possano sottolineare tutte le esigenze in questa sede fatte presenti, di cui certamente si terrà conto nella elaborazione del testo.

ACCREMAN. Dichiaro di ritirare il mio emendamento. Tuttavia desidero replicare al collega Dell'Andro, che ha sollevato preoccupazioni di carattere dottrinario, che il mio testo riproduce la dizione contenuta nella Costituzione. Quale importanza hanno le dispute dottrinarie quando l'articolo 27 della Costituzione afferma che il cittadino non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva ?

PRESIDENTE. Prendo atto del ritiro degli emendamenti, proposti dai deputati Accreman e Valiante.

Do lettura del punto 6) nel testo del disegno di legge del Governo:

n. 6) « Abolizione del proscioglimento per insufficienza di prove ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Martuscelli che propone:

Alla fine del punto 6) aggiungere le seguenti parole:

« In istruttoria ».

(Non è approvato).

Pertanto il punto 6) rimane così formulato:

n. 6) « Abolizione del proscioglimento per insufficienza di prove ».

Rinvio il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,10.